

Ai Direttori Generali
Ai Direttori delle Farmacie Ospedaliere
Ai Responsabili dei Servizi Farmaceutici Territoriali delle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCSS e
Strutture private-accreditate

All'Ordine dei Medici
All'Ordine dei Farmacisti

A ASSOFARM Veneto
A FEDERFARMA Veneto
A FARMACIEUNITE Treviso

Gent.mi,
si invia in allegato il Decreto del Ministero della Salute del 13 ottobre 2020, pubblicato in GU n. 276 del 5 novembre 2020, che ha aggiornato la tabella I del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e s.m.i., con l'inserimento delle seguenti sostanze:

- *Crotonilfentanil* (denominazione comune);
- *Valerilfentanil* (denominazione comune);
- *5F-AMB-PINACA* (denominazione comune);
- *5F-MDMB-PICA* (denominazione comune);
- *4-CMC* (denominazione comune);
- *N-etilesedrone* (denominazione comune).

Si precisa che il decreto sopracitato entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si invitano le SS.LL. in indirizzo ad informare tutti i soggetti interessati.

Distinti saluti.

Il Direttore
Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi medici
Dott.ssa Giovanna Scroccaro

Referente della materia: Dott.ssa Olivia Basadonna
Tel. 041 2791408 – e-mail olivia.basadonna@regione.veneto.it

REGIONE del VENETO
Area Sanità e Sociale
Segreteria Direzione Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici
Rio Novo, Dorsoduro 3493 - 30123 Venezia
Tel. 041.2793412 - 3415 - 3406 fax 041-279 3468
e-mail: assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 ottobre 2020

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella I della specifica denominazione di sostanze presenti all'interno di categorie di sostanze: crotonilfentanil, valerilfentanil, 5F-AMB-PINACA, 5F-MDMB-PICA, 4-CMC, N-etilesedrone. (20A06026)

(GU n.276 del 5-11-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Tenuto conto che le tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 2, del testo unico;

Vista la convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 e il protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 5 giugno 1974, n. 412;

Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 25 maggio 1981, n. 385;

Preso atto che la Commission on Narcotic Drugs (CND), nell'ambito della sessione 63° che si è svolta a Vienna il 4 marzo 2020, ha inserito con le decisioni 63/2 e 63/3, rispettivamente, le sostanze crotonilfentanil e valerilfentanil nella schedule I di cui alla convenzione sulle sostanze stupefacenti del 1961, emendata dal protocollo del 1972, e che inoltre ha inserito con le decisioni 63/6, 63/7, 63/9, 63/10, rispettivamente, le sostanze 5F-AMB-PINACA, 5F-MDMB-PICA, 4-CMC, N-etilesedrone nella schedule II di cui alla convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971;

Tenuto conto che le citate sostanze risultano già sotto controllo in Italia e presenti nella tabella I del testo unico, senza essere denominate specificamente, all'interno di categorie di sostanze, e in particolare: le sostanze crotonilfentanil e valerilfentanil tra gli analoghi del fentanil, la sostanza 5F-AMB-PINACA tra gli analoghi di struttura dell'indazol-3-carbossamide, la sostanza 5F-MDMB-PICA tra gli analoghi di struttura dell'indol-3-carbossamide, le sostanze 4-CMC e N-etilesedrone tra gli analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 3 giugno 2020, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della specifica denominazione delle sostanze crotonilfentanil, valerilfentanil, 5F-AMB-PINACA, 5F-MDMB-PICA,

4-CMC, N-etileseдрone;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta dell'8 settembre 2020 favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della specifica denominazione delle sostanze crotonilfentanil, valerilfentanil, 5F-AMB-PINACA, 5F-MDMB-PICA, 4-CMC, N-etileseдрone;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento della tabella I del testo unico, in accordo con le convenzioni internazionali, a tutela della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

Crotonilfentanil (denominazione comune)

N-fenil-N-[1-(2-feniletiletil)-4-piperidinil]-2-butenamide
(denominazione chimica)

Valerilfentanil (denominazione comune)

N-fenil-N-[1-(2-feniletiletil)-4-piperidinil]pentanamide
(denominazione chimica)

5F-AMB-PINACA (denominazione comune)

Metil

2-«[1-(5-fluoropentiletil)-1H-indazol-3-il]carbonil»amino)-3-metilbutanoato (denominazione chimica)

5F-AMB (altra denominazione)

5F-MMB-PINACA (altra denominazione)

5F-MDMB-PICA (denominazione comune)

Metil

2-[[1-(5-fluoropentiletil)indol-3-carbonil]amino]-3,3-dimetil-butanoato (denominazione chimica)

5F-MDMB-2201 (altra denominazione)

4-CMC (denominazione comune)

1-(4-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-one (denominazione chimica)

4-clorometcatinone (altra denominazione)

clefedrone (altra denominazione)

N-etileseдрone (denominazione comune)

2-(etilamino)-1-fenilesan-1-one (denominazione chimica)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2020

Il Ministro: Speranza